

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Diritto di famiglia. Il governo chiede al Parlamento di intervenire con una legge e mette a disposizione una bozza di intervento

Fecondazione eterologa bloccata

Scambio di embrioni: il Tribunale di Roma respinge il ricorso dei genitori biologici

Patrizia Maciocchi

Una legge che detti regole uniformi sulla fecondazione eterologa per tutelare coppie e nascituri. Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, sollecita il Parlamento a intervenire sul tema e il Governo rinuncia al varo del D.L. Da Lorenzin anche l'indicazione dei cardini della norma: il recepimento di parte della direttiva 2006/17/Cee; un Registro nazionale per la tracciabilità donatore-nato; gratuità e volontarietà della donazione di cellule riproduttive; anonimato del donatore e deroga esclusivamente per esigenze di salute del nato; limite massimo alle nascite di un medesimo donatore e limite minimo e massimo di età per i donatori, introduzione immediata della fecondazione eterologa nei Lea con copertura finanziaria.

Una normativa sulla fecondazione si impone dopo la pronun-

cia di illegittimità della Consulta sulla legge 40 e forse sarebbe stata utile anche a dettare dei parametri da applicare alla vicenda dei gemellini nati il 3 agosto dopo lo scambio di provette. La gravidanza di una delle due donne non andata a buon fine lascia ora i neonati contesi tra i genitori biologici e quelli naturali. Il giudice Silvia Albano del Tribunale di Roma con un'ordinanza depositata ieri ha respinto il ricorso dei genitori biologici che, con un provvedimento d'urgenza, chiedevano di togliere i gemelli alla madre naturale e al padre per affidarli a un

LA DECISIONE

Stop alla richiesta di affidamento dei gemelli a un istituto e al rinvio dell'esame del caso alla Corte costituzionale

istituto per evitare l'istaurarsi di un legame con i genitori naturali oltre che di sollevare una questione di legittimità costituzionale rispetto all'articolo 269 del Codice civile che prevede la possibilità di reclamare lo stato di figlio solo in caso di sostituzione del bambino. Nessuna legge contempla lo scambio di provette, né, le conseguenze di una fecondazione omologa che diventa eterologa per errore. Dall'impianto normativo italiano, tutto basato sulla generazione naturale, è rimasta fuori la scienza e le conseguenze che comporta. La decisione del giudice Albano si muove sul solco della legge per arrivare ad affermare la prevalenza dei legami affettivi che, per il tribunale romano, si sono già instaurati con i genitori naturali anche a pochi giorni dalla nascita. La legge ha messo al centro l'interesse morale e materiale del minore dalla riforma del dirit-

to di famiglia del 1975 fino a quella recentissima sulla filiazione, con la quale il legislatore ha preso le distanze dalla verità genetica dando che si crea con i genitori naturali. Per questo ha messo il termine tombale di cinque anni per esercitare l'azione di disconoscimento di paternità. Partendo da queste considerazioni il giudice esclude la strada del ricorso alla Consulta perché «contrastante con gli interessi dei minori alla stabilità del loro status e con il loro diritto a vivere con quella che è la loro famiglia», secondo l'ordinamento vigente». A sostegno della sua tesi cita anche la giurisprudenza della Cedu che, con due sentenze del 26 giugno 2014, proprio in materia di eterologa, ha condannato la Francia per non aver trascritto un rapporto di filiazione da maternità surrogata stipulato all'estero. Anche per Strasburgo l'interesse



Eterologa

La fecondazione eterologa si verifica quando il seme oppure l'ovulo (ovodonazione) provengono da un soggetto esterno alla coppia. In questo caso il patrimonio non sarà quello dei genitori anagrafici. Si parla di fecondazione omologa, invece, quando il seme e l'ovulo utilizzati nella fecondazione assistita appartengono alla coppia di genitori del nascituro, il quale presenterà quindi un patrimonio genetico ereditato da coloro che intendono allevare

del minore è quello di mantenere il legame familiare che si è consolidato nel tempo. Ai genitori biologici resta la strada del ricorso ordinario nel quale possono ancora sollevare l'eccezione di costituzionalità anche se per il presidente emerito della Corte costituzionale, Cesare Mirabelli, il problema non è la legittimità di una norma ma l'assenza di una legge. «La decisione del giudice è condivisibile - spiega Mirabelli - forse c'entra anche il fatto che si tratti di una donna. È molto interessante la ricostruzione del sistema che viene fatta per arrivare ad affermare la prevalenza del rapporto affettivo e della gestazione. Il problema non è la legittimità costituzionale del codice civile ma l'assenza di una norma che regoli situazioni così specifiche. Resta poi il dramma umano che nessuna legge può evitare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione/1. Successione

Il coniuge erede non versa il valore locativo della casa

Antonio Scarpa

La Corte di cassazione, con sentenza 15551 dell'8 luglio 2014, ha chiarito come, in sede di successione ereditaria, per determinare l'ammontare della quota disponibile e delle quote riservate ai legittimari, non si deve tener conto dei frutti civili dei beni maturati dopo la morte del defunto.

Il ricorso, proposto da una figlia, in relazione all'eredità paterna, nei confronti della propria madre, beneficiata per testamento dell'intera quota disponibile, poneva alla Corte una questione nuova: se, ai fini del calcolo della quota di cui il defunto poteva disporre (articolo 556 del Codice civile), si debba computare il valore locativo della casa adibita a residenza familiare e perciò oggetto di diritto di abitazione in favore del coniuge superstite.

La risposta del Supremo collegio è negativa, in quanto, si afferma in sentenza, la disponibile non comprende i frutti civili maturati dopo la morte, e tale considerazione non può che condividersi.

La cosiddetta "riunione fittizia" dell'asse ereditario (ovvero la "base di calcolo", comprensiva di quanto il defunto abbia lasciato e di quanto avesse donato in vita, al netto dei debiti) si deve effettuare con riferimento esclusivo ai beni ed ai valori del momento di apertura della successione. Soltanto in sede di rendiconto, il coerede che abbia avuto il godimento di beni ereditari deve poi corrispondere agli altri eredi i frutti percepiti dopo la morte del "de cuius".

Secondo l'articolo 745 del Codice civile, infatti, i frutti delle cose soggette a collazione sono dovuti dal giorno in cui si è aperta la successione.

Opera, cioè, all'atto della divisione finale, il principio generale secondo cui il proprietario di un bene fruttifero, che ne abbia goduto per l'intero senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione "pro quota" del bene comune, i frutti civili, che ben possono essere individuati, in mancanza di altri criteri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili per l'immobile secondo i correnti prezzi di mercato.

IL PRINCIPIO

Non si computano nella quota disponibile i frutti civili dell'immobile con diritto di abitazione per la moglie superstite

Questi frutti, in particolare quelli che si vorrebbero percepiti dal coniuge superstite rimasto nel godimento dell'abitazione familiare, non incidono, per contro, nella determinazione della porzione disponibile: la consistenza della massa, per stabilire il rispetto delle quote di legittimità, si ottiene inserendovi il valore capitale della casa in piena proprietà e il diritto di abitazione sulla residenza familiare riservato al coniuge (articolo 540 del Codice civile) si somma alla quota spettante a questo in proprietà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione/2. Per ottenere la risoluzione consensuale occorre il consenso sia degli eventuali minori sia del concepito non ancora nato

Il fondo patrimoniale si scioglie con il sì dei figli

Angelo Busani

È ammissibile la risoluzione consensuale del fondo patrimoniale da parte dei coniugi che l'hanno istituito, anche se la legge non prevede espressamente la cessazione consensuale del fondo patrimoniale. Se però si tratta di coniugi con figli minorenni, anche solo nascituri, per cessare validamente il vincolo del fondo patrimoniale occorre pure il consenso di costoro. È quanto deciso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 17811 dell'8 agosto 2014. Il caso è interessante (e sorprendente) perché affronta sotto un aspetto nuovo (la necessità del coinvolgimento dei figli minorenni)

un antico e controverso tema, e cioè se il fondo patrimoniale sia consensualmente risolubile. Anche recentemente, ad esempio, si è assistito a un confronto "a distanza" (tra il tribunale dei Minorenni di Ancona e il Tribunale di Milano): secondo i giudici marchigiani (decreto 19 marzo 2013) non si potrebbe far luogo alla cessazione volontaria del fondo, prassi invece ripetutamente ammessa dai giudici lombardi, da ultimo, appunto con un decreto del 6 marzo 2013. Infatti, per la corte di Ancona, il fondo patrimoniale può essere cessato solo nelle ipotesi di cui all'articolo 171, comma 1, del codice civile e cioè nei casi di cessazio-

ne ex tunc o ex nunc degli effetti civili del matrimonio. È, infatti, da ritenersi sottratta alla volontà contrattuale dei genitori la possibilità di far cessare il fondo patrimoniale, dopo che siano nati dal matrimonio dei figli, in quanto la presenza di questi ultimi nella famiglia imporrebbe comunque di considerare pregiudizievole ai medesimi la cessazione del fondo». Secondo il Tribunale di Milano, invece, l'articolo 171 del Codice civile disciplina solo le fattispecie di cessazione "legale" del fondo, con la conseguenza che è ammissibile la cessazione volontaria del fondo patrimoniale per mutuo consenso dei coniugi, e ciò anche se vi

siano figli minorenni: non si può impedire la cessazione del fondo patrimoniale poiché non vi sono norme di legge in tal senso e l'autonomia privata dei coniugi in questo ambito è sovrana. Con la sentenza n. 17811 la Cassazione accoglie dunque il "principio milanese", ma con due rilevanti precisazioni: non solo con l'affermazione che, se vi sono figli minorenni, occorre pure il consenso di questi ultimi (i quali, evidentemente, devono essere rappresentati da un curatore speciale, all'uso autorizzato dal giudice tutelare); ma anche con l'affermazione che andrebbe raccolto pure il consenso del figlio concepito ma non ancora

nato. Se, in punto di diritto, si tratta di questioni senz'altro intriganti, dal punto di vista della pratica professionale quotidiana non può non nascere un senso di stupore alla lettura delle motivazioni della sentenza. Non solo perché nella legge positiva non vi è traccia di questo consenso e non solo perché nella sentenza non si pone alcuna riflessione sul caso del fondo nel quale sia vincolato un solo bene, alienato il quale del fondo stesso, di fatto, non rimane nulla; e non solo perché viene spontaneo domandarsi come si possa - di fatto - accertare l'esistenza o meno di figli nascituri.

Sotto quest'ultimo profilo, inoltre, è vero che i figli nascituri ricevono rilevanza tutela giuridica in svariate situazioni: in particolare, il diritto alla tutela della loro salute, il di-

ritto al risarcimento del danno da essi eventualmente patito, il diritto a ricevere donazioni ed essere beneficiari di una successione ereditaria. Però, mentre nel codice civile si parla espressamente di queste due ultime ipotesi (la donazione e la successione), non vi è invece traccia, come già sopra osservato, della necessità di un loro consenso se i genitori intendano sciogliere il fondo patrimoniale. Ora, affermare che la legge si presta a questa interpretazione è già indubbiamente nello scampiglio la contrattazione dei beni che fossero vincolati nel fondo poisciolti: temendo la presenza di nascituri (e il loro mancato consenso) difficilmente una banca li vorrà prendere come garanzia ipotecaria e un acquirente li comprerà volentieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FISCO E LAVORO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Consiglio dei ministri. Approvato il decreto legislativo sull'armonizzazione

Bilanci locali «blindati» dal rischio riscossione

Dal 2015 Fondo di garanzia per coprire i mancati incassi

Gianni Trovati

Molti Comuni devono ancora chiudere i loro bilanci preventivi di quest'anno, ma la sfida contabile in programma per il prossimo anno sarà ancora più difficile.

Politici, ragionieri e revisori dei conti dovranno infatti gestire i nuovi bilanci, che entreranno in vigore dall'anno prossimo in base al decreto correttivo dell'armonizzazione approvato ieri dal Consiglio dei ministri (come anticipato sul Sole 24 Ore di ieri). Per il primo anno, i vecchi schemi contabili sopravviveranno, affiancandosi ai nuovi per non perdere il controllo sulle dinamiche dei conti.

Tecnismi (parecchi) a parte, le nuove regole puntano alla costruzione di bilanci regionali e locali più trasparenti e soprattutto più aderenti alla realtà economica del singolo ente locale. Per centrare questo obiettivo, la riforma prima di tutto impone agli amministratori di passare al setaccio tutte le vecchie entrate non riscosse («residui attivi»), per stralciare dai conti quelle che non hanno più una ragionevole speranza di essere incassate. Questo «riaccertamento straordinario» promette di scavare buchi profondi nei bilanci di molti Comuni, anche grandi, dal momento che la Corte dei conti ha calcolato 33 miliardi di residui attivi nei

bilanci locali. Proprio qui interviene un primo correttivo importante: i disavanzi che si creeranno con l'operazione di pulizia dei conti potranno essere recuperati in dieci anni, al ritmo del 10% all'anno. Oltre a guardare al passato, però, la riforma naturalmente costruisce una nuova architettura per evitare che si crei una nuova mole di residui. Per questa ragione introduce il nuovo meccanismo della «competenza rafforzata», in base al quale le entrate e le uscite vanno imputate nell'esercizio in cui arrivano alla scadenza. I nuovi bilanci dovranno essere blindati dai rischi legati ai mancati incassi, con un «Fondo crediti di dubbia esigibilità» che andrà misurato in base all'andamento di accertamenti e incassi degli ultimi cinque anni. In pratica, più è basso il tasso di riscossione registrato dal Comune, più saranno consistenti le risorse da congelare nel paracadute del fondo: più è grande il fondo, quindi, più pressante sarà l'esigenza di raccogliere entrate aggiuntive per la gestione ordinaria. In questi casi, dell'entrata in vigore della nuova contabilità locale si accorgono anche i contribuenti.

Altro grande capitolo della riforma è il bilancio consolidato, da varare entro il 30 luglio (data spostata dal correttivo; il decreto originario prevedeva il 30 giugno) per calcolare le performance del Comune insieme a quelle delle partecipate (fino al 20%). In virtù del decreto correttivo approvato ieri, però, le quote per il momento escono dal bilancio consolidato, dove debutteranno dal 2018.

gianni.trovati@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le nuove regole e il «correttivo»

01 | COMPETENZA FORTE La riforma della contabilità sarà in vigore per tutti gli enti locali e le Regioni dal 1° gennaio 2015. Il correttivo introduce, però, alcune regole «di accompagnamento» per facilitare il debutto dei nuovi bilanci

02 | DISAVANZI Con la riforma, in base al principio della «competenza potenziata», entrate e uscite vanno imputate nell'esercizio nel quale l'obbligazione giuridica viene a scadenza. Il passaggio impone di cancellare dai bilanci le vecchie entrate che non sono state riscosse e non potranno

esserlo. I disavanzi che si creano in questo modo possono essere recuperati in 10 anni, al ritmo del 10% all'anno

03 | SCHEMI CONTABILI Nel primo anno di applicazione, accanto ai nuovi prospetti sopravviveranno i vecchi schemi contabili, «con funzione conoscitiva». Anche il Def delle Regioni debutterà solo nel 2016

04 | BILANCI CONSOLIDATI Gli enti con più di 5 mila abitanti dovranno consolidare i conti con le controllate. Le società quotate entreranno nel consolidato solo dal 2018

NAUTICA DA DIPORTO

Archivio unico per le barche oltre i 10 metri

Dopo anni di preparazione, arriva anche per le imbarcazioni un archivio unico digitale. È la novità più importante del regolamento sulla nautica da diporto approvato ieri dal Consiglio dei ministri.

L'archivio unico conterrà sia i dati tecnici sia i dati giuridici delle imbarcazioni e sostituirà il regime precedente, spezzettato tra le singole Capitanerie di porto, che rendeva difficile individuare (ai fini fi-

scali, della responsabilità e del diritto di proprietà) gli intestatari delle imbarcazioni. Lo spezzettamento riguardava non solo la banca dati, ma anche le prassi amministrative, che ora vengono anch'esse unificate. Tutto ciò, però, vale solo per le imbarcazioni a partire dai 10 metri di lunghezza, che sono solo una minoranza delle unità da diporto.

Il regolamento istituisce lo Sportello telematico del dipartista (Sted), che sarà operativo presso tutte le Capitanerie, tutti gli Uffici circondariali marittimi, tutti gli uffici provinciali della Motorizzazione civile e presso un migliaio di agenzie di pratiche nautiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contributi. Per chi versa al Fondo di tesoreria

Vietati Uniemens a credito per il Tfr

Nevio Bianchi

Non è consentito ai datori di lavoro che versano al trattamento di fine rapporto al Fondo di tesoreria dell'Inps corrispondere ai dipendenti cessati un importo del Tfr a carico del Fondo maggiore dei contributi dovuti all'istituto di previdenza. In altre parole non è possibile presentare una denuncia (Uniemens) dalla quale emerga un credito per il datore di lavoro determinato dalle richieste di conguaglio di Tfr.

Questo principio non nuovo è stato ribadito dall'istituto di previdenza con il messaggio 6509 di ieri. Già nel 2007, con la circolare 70, l'Inps aveva precisato che le prestazioni e/o anticipazioni poste a conguaglio dai datori di lavoro non possono essere superiori alle somme degli stessi versate al Fondo di tesoreria e ai contributi dovuti nel mese cui si riferisce l'erogazione della prestazione. Aveva anche aggiunto che qualora questo importo si dovesse verificare (evento del Tfr da corrispondere maggiore dei contributi complessivamente dovuti) il Fondo stesso è tenuto a pagare l'intera quota a suo carico e non solo la parte eccedente.

Il motivo che ha spinto l'Inps a ribadire questo principio deriva dal fatto che «frequentemente», come lo stesso istituto afferma, le aziende ignorano questa regola e arrivano all'istituto denunce contributive a credito del datore di lavoro per effetto di richieste di conguagli del Tfr. È facile anche capire il motivo: quando vengono elaborati i cedolini e quindi quando in busta paga viene inserito il Tfr, non sono ancora stati quantificati i

contributi dovuti e quindi non è possibile verificare se si sta pagando un importo per Tfr a carico del Fondo di tesoreria più alto dei contributi stessi. Elaborati i cedolini, il datore di lavoro paga il Tfr e solo dopo si accorge che non c'è capienza nei contributi dovuti.

L'Inps però ricorda che «dal momento che le disposizioni legislative di cui sopra traggono origine da precise indicazioni comunitarie, è assolutamente inibita la trasmissione di flussi Uniemens a credito». Le procedure paghe pertanto dovranno essere perfezionate per calcolare in via preventiva l'ammontare dei

IN AZIENDA

Il datore di lavoro deve verificare l'ammontare dei contributi da pagare prima di erogare il trattamento di fine rapporto

contributi dovuti e confrontarlo con i Tfr da pagare. In mancanza, il datore di lavoro dovrà stimare i contributi prima di liquidare il trattamento di fine rapporto. L'Inps richiama l'attenzione solo sulle denunce a credito e non ribadisce il principio in base al quale, se il Tfr è maggiore dei contributi, sarà il Fondo a liquidare "tutto" il Tfr.

Dovrebbe pertanto essere possibile compensare, sempre fino a concorrenza, nei mesi successivi. Se però l'azienda chiude e quindi non ci sarà alcun versamento dei contributi nei mesi successivi, l'istituto precisa che non potranno trovare accoglienza eventuali istanze di rimborso/compensazione proposte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Welfare. Come calcolare il numero di addetti

Fondi bilaterali, verifica mensile

Maria Rosa Gheido

Con la circolare 99 di ieri, l'Inps fa il punto sulle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014 alla normativa riguardante i fondi di solidarietà bilaterali introdotti dalla legge 92/2012.

Per i settori produttivi non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, la "legge Fornero" ha istituito i fondi di solidarietà bilaterali, destinati alle imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti, con la finalità di fornire ai lavoratori una tutela in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per cause previste dalla vigente normativa in materia di Cigo e Cigs.

I fondi sono costituiti con decreto interministeriale Lavoro-Finanze a seguito di accordi e contratti collettivi, anche inter-settoriali, per i privati di ammortizzatori sociali. Nei settori dove gli enti bilaterali sono consolidati, le parti sociali possono adeguare le fonti istitutive di questi ultimi. Per i settori che non si adeguano interviene il fondo di solidarietà residuale, istituito con decreto non regolamentare del ministro del Lavoro, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori non coperti da fondi bilaterali e che occupano in media più di quindici dipendenti.

A questo proposito l'Inps precisa che il mantenimento della soglia dimensionale che consente la partecipazione al fondo si verifica mensilmente, con riferimento alla media del semestre precedente. Nella sommatoria entrano i dipendenti comunque qualificati, compresi lavoratori a domicilio e dirigenti. Ne sono esclusi, secondo le regole comuni di

determinazione della base occupazionale, gli apprendisti, gli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo. Si computano i dipendenti assenti per gravidanza e puerperio o altre cause legali di assenza, salvo siano stati costituiti nel caso di caso si conta, ovviamente, il solo lavoratore assunto in sostituzione.

L'istituto precisa, inoltre, che nel semestre di riferimento sono compresi i periodi di sosta di attività e di sospensione stagionali mentre per le aziende di nuova costituzione il requisito si verifica tenendo conto dei mesi di attività, se in-

LE REGOLE

Le indicazioni contenute nella circolare Inps ricalcano quelle utilizzate in caso di cassa integrazione

feriori al semestre.

I fondi sono finanziati con tre tipi di contribuzione: ordinaria, addizionale e straordinaria. La contribuzione ordinaria è posta per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore; l'addizionale non può essere inferiore all'1,5% ed è dovuta sull'importo delle prestazioni; il contributo straordinario serve a coprire l'eventuale erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito. Peraltro, vige per i fondi l'obbligo di bilancio in pareggio e l'impossibilità di erogare prestazioni in mancanza di risorse. È pertanto possibile modificare le aliquote di contribuzione anche in corso d'anno per garantire il pareggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA